



Comunicazione n. 5

Bari, 15.9.2008

Al personale docente
Al personale ATA
All'Albo

Oggetto: Variazione delle disposizioni riguardanti le assenze per malattia

Nella pausa estiva sono state emanate nuove disposizioni in materia di assenze per malattia dei pubblici dipendenti. Si riporta il testo integrale della norma, sottolineando le novità.

Decreto Legge 112 del 25 giugno 2008

(convertito nella legge n.133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.195 del 21.08.2008)

Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Si sottolinea che sono previste trattenute salariali per le assenze fino a dieci giorni, tranne che nei casi descritti nel punto 5.

In attesa di chiarimenti applicativi sollecitati da più parti, il personale dovrà attenersi alle seguenti regole, derivanti dall' art.17 del CCNL del 29.11.2007 e dalle nuove direttive.

- **Modalità di comunicazione dell'assenza:** L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza non oltre l'inizio dell'orario di lavoro della giornata lavorativa in cui si verifica, anche in caso di prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento, in modo da consentire all'Amministrazione l'organizzazione interna dei servizi.
- **Certificazione medica:** L'assenza per malattia, anche di un solo giorno, deve essere giustificata con certificato medico che va recapitato, o spedito a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro cinque giorni dall'inizio dell'evento.
Per assenze superiori ai 10 giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento, anche di prosecuzione della malattia entro l'anno solare, l'assenza dovrà essere giustificata da certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, cioè dai presidi ospedalieri ed ambulatoriali del SSN e dai medici di base. In tale ultimo caso, il certificato medico dovrà attestare in modo chiaro l'appartenenza del medico ad una struttura sanitaria pubblica.
- **Reperibilità:** Durante la malattia, il dipendente è tenuto a rendersi reperibile in una fascia oraria dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00, anche nei giorni non lavorativi e festivi. A tal fine, deve fornire alla scuola l'esatto domicilio. Qualora, per particolari e giustificati motivi dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione alla scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Prudenza Maffei